#  luogo, data

Premesso che:

1. il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 39, comma 3, del decreto legge 83/12 (convertito in L. n. 134/12);
2. con la deliberazione 437/2013/R/eel e s.m.i. l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (l’”Autorità”) ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e per la prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia (le “Agevolazioni”);
3. con la deliberazione 467/2013/R/eel e s.m.i. l’Autorità ha previsto, tra l’altro, che le Agevolazioni siano riconosciute, per l’anno 2013, direttamente dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA (già Cassa conguaglio per il settore elettrico – CCSE) con un meccanismo di acconto/conguaglio;
4. la CSEA ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco delle imprese beneficiarie;
5. con la deliberazione 106/2014/R/eel e s.m.i. l’Autorità ha fissato le modalità e tempistiche per il riconoscimento delle Agevolazioni negli anni 2013 e 2014;
6. con la deliberazione 148/2014/R/eel l’Autorità ha evidenziato, tra le altre cose, la necessità di attivare un sistema di garanzie per la ripetizione di importi erogati da CSEA che dovessero risultare a qualsiasi titolo non dovuti. Per l’effetto ha modificato l’allegato A della deliberazione 106/2014/R/eel (a sua volta successivamente aggiornato), prevedendo (i) che l’importo delle agevolazioni spettante a titolo di acconto per il secondo semestre 2013 sia deliberato, comunicato alle imprese ammesse a godere dei benefici (le “Imprese”), e mantenuto da CSEA sul “conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica”, e (ii) che le Imprese possano svincolare gli importi ad essi spettanti a fronte della presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da primaria banca o compagnia assicurativa con il contenuto e secondo le modalità indicate da CSEA stessa;
7. con la deliberazione 175/2016/R/eel l’Autorità ha previsto che, con riferimento alle agevolazioni di competenza 2013 già erogate, è necessario prorogare le fideiussioni a suo tempo rilasciate, ovvero presentare una nuova fideiussione a garanzia del medesimo importo;
8. CSEA ha dunque pubblicato sul proprio sito internet un facsimile di fideiussione, a garanzia della ripetizione degli importi già erogati, che dovessero eventualmente risultare a qualsiasi titolo non dovuti, cui la presente è conforme in ogni sua parte;
9. la società ………………….., partita IVA ………… (di seguito anche il “Garantito”) intende garantire gli importi già ricevuti mediante la presente di una nuova garanzia fideiussoria a prima richiesta, che ha chiesto alla scrivente di emettere nel suo interesse ed a Vostro favore, redatta secondo il facsimile predisposto da CSEA;

Tutto ciò premesso,

con la presente garanzia fideiussoria a prima richiesta (la “Garanzia”), la sottoscritta [inserire il nome della banca / compagnia assicurativa] (di seguito il “Garante”) si obbliga direttamente e autonomamente al puntuale soddisfacimento delle eventuali ragioni di credito di CSEA come descritte in premessa, obbligandosi irrevocabilmente a versare a prima richiesta a CSEA medesima quell’importo che la stessa sarà ad indicare come dovuto, entro il massimale globale di € [***inserire esattamente l’importo già garantito con la fideiussione rilasciata a suo tempo***].

Tale pagamento sarà effettuato a prima e semplice richiesta di CSEA entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, da effettuarsi tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata, senza ulteriore avviso, senza bisogno di prova se non quella costituita dalla dichiarazione comportante la richiesta di pagamento, senza limitazioni o condizioni di alcun tipo e senza possibilità di eccezione alcuna da parte del Garante, anche se determinata da opposizioni giudiziali e/o stragiudiziali, da chiunque ed a qualsiasi titolo attivate, e nonostante qualsiasi eccezione e/od opposizione da parte del Garantito. La Garanzia mantiene dunque tutti i suoi effetti anche nel caso di invalidità delle obbligazioni garantite e il Garante non potrà opporre a CSEA nessuna eccezione relativa alle suddette obbligazioni.

Le parti rinunciano espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., nonché escludono l’applicazione dell’art. 1957 cod. civ..

La Garanzia perderà efficacia il 30 novembre 2016, con opzione di proroga di ulteriori 12 mesi.

Il termine entro il quale dovranno pervenire le richieste di escussione è fissato in 15 giorni lavorativi successivi alle suddette scadenze.

La Garanzia perderà efficacia anche in assenza di restituzione materiale della medesima Garanzia.

Il Garante dichiara di eleggere domicilio presso …………..………………………. e di accettare per ogni eventuale controversia la competenza esclusiva del Foro di Roma. La Garanzia è regolata dal diritto italiano.

Qualsiasi comunicazione inerente alla Garanzia dovrà essere effettuata al seguente indirizzo ……………………………………………………...

 Firma del Fideiussore

**Clausola integrativa\***

In caso di quantificazione dell’agevolazione 2014 in favore dell’impresa xxxxxx, P.IVA………………………., la stessa potrà richiedere di estendere, con ulteriore integrazione, la presente fideiussione relativa all’anno 2013 anche all’importo spettante per l’anno 2014, secondo le modalità che indicherà la CSEA.

 Firma del Fideiussore

**\***La presente clausola è attivabile ad esclusiva facoltà dell’impresa